

N. 9903/15 REG.PROV.COLL.  
N. 00541/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 541 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Mario Tirelli, rappresentato e difeso dall'avv. Dorotea Ciano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Rattazzi, 2/C;

*contro*

Roma Capitale in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avv. Giorgio Pasquali dell'Avvocatura comunale presso la cui sede in Roma, Via Tempio di Giove, 21 domicilia;

*per l'annullamento*

della nota in data 3 dicembre 2014 a prot. 35758/2014 con la quale la Direzione interventi alloggiativi del dipartimento politiche abitative di Roma Capitale ha disatteso l'istanza di accesso presentata dal



ricorrente in data 22 ottobre 2014;

e per la declaratoria

del diritto di parte ricorrente di accedere ed ottenere copia di tutta la documentazione di cui alla predetta istanza e il conseguente ordine di esibizione dei documenti richiesti;

e con motivi aggiunti del 5 febbraio 2015

della determinazione n. 43 del 22 gennaio 2015 con la quale Roma Capitale ha negato a parte ricorrente l'accesso alla documentazione richiesta e per le altre domande pure sopra specificate;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;


Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2015 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che col ricorso l'interessato, inserito nella graduatoria di cui al "Bando e assegnazione alloggi E.R.P." premettendo di avere ricevuto una risposta alla sua istanza di accesso ai documenti delle ultime dieci famiglie assegnatarie, con la quale il Dipartimento Politiche Abitative del Comune di Roma gli comunicava che egli era "presente nella graduatoria del Bando generale 2000 a posizione 1921 preceduto da circa 286 nuclei familiari composti da 2/3



componenti”, senza tuttavia rilasciare alcuna documentazione e che egli ha dunque interesse, date le gravi condizioni abitative e di salute in cui versa il nucleo familiare al quale appartiene, a conoscere la documentazione richiesta, apparendo tale richiesta sufficientemente circoscritta in ordine ai termini temporali ed alle posizioni alle “ultime dieci famiglie che hanno ottenuto l’assegnazione dell’alloggio popolare” e già comprese nella graduatoria di che trattasi;

Ritenuto, inoltre, che in vista della trattazione della richiesta di accesso ai documenti vada disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro che avrebbero interesse ad opporsi alla detta richiesta, trattandosi di una graduatoria in cui l’interessato è preceduto da 286 nuclei familiari e che quindi, in ragione dell’elevato numero dei controinteressati, può disporsi l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami;

Visto l’art. 52, comma 2, c.p.a. (“Termini e forme speciali di notificazione”), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso “con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura civile”;

Ritenuto che, nel caso all’esame, in relazione alla natura della controversia e all’elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell’avviso sul sito web dell’amministrazione, con le seguenti modalità:


h



A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale di Roma Capitale dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... della graduatoria impugnata;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- 7.- il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei contro interessati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, Roma Capitale ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto e




dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come ~~sopra~~ indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione Terza del T.A.R.;

Si prescrive, inoltre, che Roma Capitale resistente:

- c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);
- d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta



pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) interlocutoriamente pronunciando sul ricorso in epigrafe ordina a parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio secondo le modalità ed i termine in motivazione indicati.

Rinvia la trattazione del ricorso alla Camera di Consiglio del 20 ottobre 2015.

*PK*

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

Alessandro Tomassetti, Consigliere

**L'ESTENSORE**

*Pierina Biancofiore*

**IL PRESIDENTE**

*Linda Sandulli*

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il *[Signature]*

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc.)



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**  
**SEZIONE IIIª**

Addi *[Signature]* ..... copia conforme  
alla presente è stata trasmessa

*[Signature]*

**IL DIRETTORE**  
**DELLA**